



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

UO Viabilità-Controllo territorio comunale

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_VIAB 2585/2026

Determ. n. **719** del **05/10/2026**

OGGETTO: ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS PER IL PERIODO DAL 01.07.2026 AL 30.09.2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n° 121 del 31.12.2025 relativo alla nomina della Dott.ssa Sandra Giovannetti quale responsabile dell'unità operativa autonoma di Polizia Municipale;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 99 del 23.12.2025, immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2026 - 2028;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 101 del 23.12.2025, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2026, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

VISTO l'Art. 107, comma 3 lettera d) del decreto legislativo n°267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

VISTO l'Art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO l'articolo 31 del Regolamento di Contabilità, approvati con delibera n. 88 del 17/10/2016;

VISTA la riforma della contabilità finanziaria ed economica patrimoniale prevista dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali della Polizia Municipale rientra il servizio di Polizia Stradale per effetto del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza e del territorio del Comune di Reggello;

PREMESSO che l'attività contravvenzionale del Corpo di Polizia Municipale comporta un incasso che deve essere rendicontato secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada;

VISTO l'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e, in particolare, il principio applicato della contabilità finanziaria numero 3.1, in base al quale: "L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

a) la ragione del credito;

b) il titolo giuridico che supporta il credito;

- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati e attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione”;

VISTO il principio applicato della contabilità finanziaria numero 3.6, lettera a), dello stesso Allegato 4/2, in base al quale: “la scadenza del credito coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie ed extratributarie”;

CONSIDERATO che per le entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada la scadenza del credito coincide con l'esigibilità dello stesso e che l'obbligazione diventa esigibile alla data della notifica o della contestazione immediata del verbale (o dell'atto in cui è quantificato l'importo della sanzione);

RICHIAMATO l'esempio numero 4 “Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada” - contenuto nel citato Allegato 4/2, che stabilisce quanto segue:

- “con riferimento ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada il legislatore, in deroga al principio contabile generale numero 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste e introitate a interventi di miglioramento della circolazione stradale;

- nel rispetto del principio contabile generale numero 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria numero 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al Codice della Strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.);

- per tali entrate è escluso il cosiddetto accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione”;

PRESO ATTO che lo stesso Esempio numero 4 di cui al precedente capoverso, in tema di accertamento delle sanzioni al Codice della Strada, prevede che: “L'accertamento delle sanzioni avviene:

- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;

- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede a integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;

- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario;

- qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa”;

RICHIAMATO lo stesso esempio numero 4 citato, in tema di vincolo di destinazione delle predette sanzioni che recita: “Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50 per cento prevista dall'articolo 208 del Codice della Strada;

VISTA la necessità di procedere con determina, munita di apposito visto contabile, all'accertamento dei proventi da sanzioni al CDS per un importo relativo ai verbali contestati e notificati nel periodo **01° Luglio 2026 – 30 Settembre 2026** per violazione dell'art. 142 CDS su

S.P.n 87 pari ad **Euro 7.004,00**;

VISTA la necessità di procedere con determina, munita di apposito visto contabile, all'accertamento dei proventi da sanzioni al CDS per un importo relativo ai verbali contestati e notificati nel periodo **01° Luglio 2026 – 30 Settembre 2026** per violazione dell'art. 142 CDS su S.R. n 69 pari ad **Euro 134.583,70**;

VISTO altresì il prospetto elaborato dal Servizio Polizia Municipale, dal quale risulta un importo relativo ai verbali contestati e notificati nel periodo **01° Luglio 2026 – 30 Settembre 2026** per violazioni delle norme al CDS e riconducibili alla destinazione prevista dall'art. 208 del CDS pari ad **Euro 147.018,00**;

DATO ATTO che l'importo sopra indicato tiene conto:

- sia dei verbali immediatamente contestati sia i verbali spediti a notifica, e coincide con l'esigibilità e con la scadenza dal credito;

- degli importi modificati a seguito delle seguenti situazioni:

a) maggiorazione alla metà del massimo edittale per mancato pagamento del verbale entro i 60 giorni dalla contestazione o notifica (articolo 203, ultimo comma, Codice della Strada);

b) riduzione del 30 per cento per pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notifica (articolo 202, comma 1, Codice della Strada);

c) altre riduzioni previste dalla legge (es.: riduzione della sanzione a un quarto per avvenuta rottamazione del veicolo o per riattivazione dell'assicurazione obbligatoria entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale – art.193, comma 3, Codice della Strada);

d) estinzione dell'obbligazione per accoglimento del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace;

e) maggiorazione al doppio del minimo in caso di rigetto del ricorso al Prefetto (articolo 204, comma 1, Codice della Strada);

DETERMINA

1. Di accertare la complessiva somma di **Euro 141.587,70** relativa alle sanzioni per violazione al Codice della Strada contestate e notificate nel periodo di competenza **01° Luglio 2026 – 30 Settembre 2026** per violazione dell'art. 142 del CDS nel capitolo di entrata del bilancio N. 2137;
2. Di accertare la complessiva somma di **Euro 147.018,00** relativa alle sanzioni per violazione al Codice della Strada contestate e notificate nel periodo di competenza **01° Luglio 2026 – 30 Settembre 2026** per violazioni delle norme al CDS e riconducibili alla destinazione prevista dall'art. 208 del CDS nel capitolo di entrata del bilancio N. 2140.

Il 05/10/2026

Il Responsabile del Settore
GIOVANNETTI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)